



# Città di Afragola

Città Metropolitana di Napoli

**Commissione Straordinaria di Liquidazione  
Nominata con DPR del 16. 9.2022  
PEC: [osl@pec.comune.afragola.na.it](mailto:osl@pec.comune.afragola.na.it)**

**Deliberazione n 10 del 19/01/2023**

**Oggetto: Conferimento incarico di collaborazione al Dott. Francesco Casaburi a supporto dell'O.S.L.**

L'anno 2023, il giorno 19 del mese di Gennaio alle ore 15.00 nella Casa Comunale, si è riunita ai sensi dell'art.252 del D.Lgs. 267/2000 la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 16.9.2022, nelle persone di

Dott.ssa Leondina Baron Dirigente Segretario Generale di Fascia A	PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Camera Funzionario Economica Finanziario	COMPONENTE
Dott.ssa Giovanna Scarpa Funzionario Economico Finanziario	COMPONENTE

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune di Afragola dott. Anastasio Mario Nunzio.

## **LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

**PREMESSO:**

- che il Comune di Afragola, con deliberazione n.62 del 14 giugno 2022 esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art.244 del d.leg.vo 267/2000;
- che con decreto del Presidente della Repubblica del 16.9.2022, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune;
- che in data 23.9.2022, il citato decreto presidenziale di nomina è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- che con pec in data 24.9.2022 il predetto decreto presidenziale di nomina è stato trasmesso al Segretario Generale dell'Ente ed assunto al protocollo al nE0044656/2022;
- che in data 24.9.2022 lo stesso è stato regolarmente notificato al Sindaco del Comune di Afragola;
- che ai sensi dell'art.252, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con il d.lgvo 267/2000, ( di seguito denominato "Tuel" ) la Commissione Straordinaria di Liquidazione in data 24.9.2022 si è regolarmente insediata presso il Comune di Afragola, giusta delibera n.1, di pari data.

**CONSIDERATO**

-che l'art.253 del TUEL, nel prevedere i poteri organizzatori dell'Organo straordinario di liquidazione, consente l'accesso a tutti gli atti dell'ente locale e permette l'utilizzazione del personale e dei mezzi operativi del medesimo, nonché di poter emanare direttive;

-che il predetto articolo prevede al comma 2 che *“L'ente locale è tenuto a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonché il personale necessario”*

**DATO ATTO** che:

- la Commissione Straordinaria di liquidazione con nota prot. n. 0324/2023 del 03/01/2023, ha chiesto al Sindaco il supporto di una figura professionale, dotata di specifica competenza in materia economica – finanziaria, per fare fronte alle complesse vicende gravanti sull'ente e direttamente influenti sulla gestione liquidatoria. Istanza, allo stato, non ancora esitata.

- inoltre da una verifica del personale interno – come da nota agli atti prot. n. 3380 del 19.01.2023 è risultato che il Comune di Afragola risulta in una situazione di particolare carenza di organico. In particolare il settore economico -finanziario non dispone allo stato, di personale da impiegare a tempo pieno a supporto dell'organo straordinario di liquidazione, senza recare pregiudizio all'ordinario funzionamento degli uffici e dei servizi dell'ente.

**VISTO** il terzo comma dell'art. 253 del TUEL che riconosce all'Organo straordinario di liquidazione la possibilità di auto organizzarsi e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze ed attrezzature, le quali, al termine delle attività di ripiano dei debiti, rientrano nel patrimonio dell'ente locale.

**RILEVATO** che il citato art.4 del D.P.R. 387/1993, al comma 8 ter, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77 prevede che *“Nel caso in cui l'assegnazione di personale sia documentalmente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo può, anche ai fini del comma 12 dell'art. 6, incaricare professionisti o funzionari pubblici, in servizio o in quiescenza, ovvero assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro a tempo determinato, con onere a carico della liquidazione. Per i trattamenti economici si applica il regime giuridico di prelazione previsto per i compensi spettanti all'organo straordinario di liquidazione”*;

**ATTESO** che la consulenza richiesta è strumentale ai compiti dell'Organo straordinario di liquidazione in quanto finalizzati, non allo svolgimento di attività ordinarie, ma all'approfondimento di specifiche e complesse tematiche ed è, conseguentemente, circoscritto funzionalmente e temporalmente a tali esigenze, soprattutto a carattere finanziario con l'assoluta necessità della suddetta figura professionale;

**RITENUTO**, pertanto, necessario ricorrere ad un consulente per:

- l'analisi della situazione economico-finanziaria del Comune in funzione della individuazione e dell'acquisizione delle entrate che possono finanziare il piano di estinzione dei debiti, con particolare riguardo alle entrate tributarie;
- l'attività di supporto specialistico in materia contabile concernente la tenuta della contabilità delle poste di competenza dell'OSL, ivi compresi i pagamenti da effettuare sulla contabilità di competenza della stessa OSL.

**VALUTATO** il *curriculum vitae* del Dott. Francesco Casaburi, identificato con prot. n. 3350 del 19/1/2023 dal quale si evince l'esperienza e la professionalità posseduta in relazione allo svolgimento dell'attività di consulenza e supporto all'attività di gestione del dissesto finanziario del

Comune di Afragola e ritenuto lo stesso meritevole di interesse, atteso l'elevato contenuto professionale che ne emerge;

#### **DATO ATTO**

- che, per l'espletamento dell'incarico, si prevede di corrispondere al citato professionista, un compenso mensile di € 1.000,00 oltre IVA e ritenute di legge, se dovute, comprensivo delle spese vive. Importo questo calcolato tenendo conto della complessità dell'incarico e del compenso mediamente elargito da altre Osl;

- che è stato predisposto schema di convenzione da stipularsi con il citato professionista, allegato al presente provvedimento della quale ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- l'art. 253 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. il quale stabilisce i poteri organizzatori dell'Organo Straordinario di Liquidazione, in particolare acquisire consulenze per motivate esigenze;

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati"; - il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto Leg.vo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 24 agosto 1993 n.378 e successive modifiche ed integrazioni.

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

#### **PER QUANTO SOPRA ESPOSTO e che qui si intende integralmente riportato:**

1. di affidare l'incarico di collaborazione, a supporto dell'attività dell'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Afragola (NA), per quanto espresso in narrativa, al Dott. Francesco Casaburi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione per mesi 6, rinnovabili qualora quest'organo ne ravvisasse la necessità, mediante successivo atto deliberativo, previa acquisizione della dichiarazione di situazioni attuali e potenziali di conflitto d'interesse con l'Ente dissestato, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia;
2. di stabilire il compenso mensile lordo onnicomprensivo pari a 1.000,00 oltre IVA e ritenute di legge, se dovute, dando atto che lo stesso, in ogni caso, non potrà essere superiore al limite massimo previsto dalla normativa vigente;
3. di approvare lo schema di convenzione (ALL. A), composto da n. 13 articoli, per l'affidamento, con rapporto di collaborazione senza vincolo di subordinazione, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che al pagamento del compenso convenuto, si provvederà con separato provvedimento, ponendo l'onere a carico della gestione di liquidazione non appena si registrerà la relativa disponibilità;
5. di dare atto che l'incarico ha natura di prestazione occasionale autonoma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2222 e segg. del C.C., trattandosi di prestazione di opera di natura intellettuale, senza vincoli di subordinazione;
6. di trasmettere, il presente provvedimento all'interessato, al Sindaco, al Segretario Comunale, ai Dirigenti ed ai Revisori dei Conti del Comune di Afragola;

La presente deliberazione, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.4 comma 6 del DPR 24.8.1993 n. 378 viene trasmessa per la sua esecuzione alla Segreteria Generale dell'Ente che ne curerà anche la pubblicazione ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 18.8.2000 n.267, sul portale istituzionale dell'Ente e nella sezione dedicata all'Organismo Straordinario di Liquidazione nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" nel caso ne ricorrano le ipotesi previste dal D.Lgs n.33/2013 come modificato dal D.Lgs n.97/2016, nonché la trasmissione


Letto approvato e sottoscritto

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Presidente

  
(dott.ssa Leonidia Baron)

Il Componente

  
(dott.ssa Gabriella Camera )

Il Componente

  
(dott.ssa Giovanna Scarpa)

Il segretario Generale

  
(Anastasio Mario Nunzio )